

TECNICHE “VISSUTE” DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE NEL RICAMBIO GENERAZIONALE DELLE IMPRESE

Avv. Luca Ponti

Udine, 25 gennaio 2024

Operazioni straordinarie

Permettono di realizzare una riorganizzazione societaria ai fini della pianificazione successoria, utili a soddisfare le necessità delle famiglie imprenditoriali multigenerazionali:

Riorganizzazioni interne: ridefinizione di organizzazioni sociali, strutture aziendali d'impresa appartenenti allo stesso gruppo;

Riorganizzazioni esterne (o *business combinations*): trasformazione di un gruppo mediante concentrazioni o decentramento, ovvero a seguito di acquisizioni.

Fusione

Consente di aggregare il patrimonio di più società in una sola, con una successione patrimoniale in piena continuità giuridica e piena neutralità fiscale ex art. 17 Tuir.

Possibile effettuare fusioni inverse: le controllate incorporano le controllanti: per ridurre la catena societaria o per far sopravvivere la società sottostante (operativa e nota sul mercato).

Scissione

Permette di separare il patrimonio sociale tra una o più società beneficiarie, in piena neutralità fiscale.

La scissione può essere utile per separare il compendio immobiliare, che rimane ai genitori in vista del passaggio delle quote ai figli.

Scissioni asimmetriche: assegnazione delle partecipazioni nelle società beneficiarie a solo ad alcuni soci, e agli altri l'assegnazione delle partecipazioni della scissa, in modo da agevolare il passaggio successorio laddove vi sono conflitti tra i soci (o i loro eredi).

Operazioni straordinarie

Conferimento d'azienda

Il conferente scorpora un complesso produttivo, dotato di autonoma capacità di reddito (l'intera azienda o uno o più rami di essa) e lo apporta in un'altra società c.d. conferitaria (già esistente o di nuova costituzione).

Il conferente non riceve in cambio un importo liquido, ma azioni o quote della società conferitaria.

- a) Conferimento per scorporo: a favore di una società di nuova costituzione, con l'intento di rendere autonoma l'azienda conferita;
- b) Conferimento per concentrazione: una o più società conferiscono l'azienda di loro proprietà (o un ramo di essa) a favore di una società preesistente, con l'intento di concentrare l'attività nella conferitaria.

Affitto d'azienda

Strumento utilizzato nella gestione del passaggio generazionale e nei processi di risanamento aziendale per minimizzare i rischi dell'acquirente e salvaguardare la continuità aziendale.

Spesso, anche al fine di limitare la responsabilità e le contestazioni tra le parti, l'affittuario è costituito da una Newco appositamente costituita per l'operazione.

- Operazione strumentale ad altre operazioni straordinarie quali cessione o fusione. Con l'inserimento di clausole adeguate può limitare i rischi di sopravvenienze passive a carico del futuro compratore e la relativa (costosa) attività di due diligence.

- Passaggio generazionale. Consente di verificare le capacità imprenditoriali dell'erede senza perdere la proprietà dell'azienda. Può cioè rappresentare un 'periodo di prova' garantendo all'attuale imprenditore la tutela dei propri interessi e la salvaguardia del capitale aziendale.

- Nella patologia aziendale: consente l'esercizio temporaneo dell'attività in caso di crisi finanziaria, salvaguardando l'integrità dei beni aziendali e dell'avviamento.

La flessibilità comporta però la necessità di una particolare attenzione nella stesura del contratto, al fine di limitare le cause di potenziale conflitto tra affittante ed affittuario.

I «contro»:

Importante che non vi siano situazioni di crisi e insolvenza delle società coinvolte e rischi di confusione/trasferimento dei rispettivi passivi o attivi patrimoniali.

Fanno eccezione le ipotesi in cui tali operazioni siano legittimamente previste da piani che accompagnano strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Clausole di continuazione

Clausole con cui, in ossequio alla facoltà ex art. 2284 c.c., i soci prevedono la continuazione della società con gli eredi del socio defunto. Sono finalizzate al trasferimento delle partecipazioni nelle società di persone *mortis causa*.

Finalità di consentire agli eredi del socio la successione nell'impresa e quindi di impedire che il diritto dell'erede si trasformi in un diritto di credito (alla liquidazione della quota).

Possono essere di tipo facoltativo, obbligatorio o automatico.

In particolare, vi sono quattro ipotesi da considerare:

- a) clausole che vincolano solo i soci, lasciando agli eredi del socio defunto il diritto di scegliere se aderire o meno (clausole di continuazione facoltativa);
- b) clausole che vincolano solo gli eredi, con la facoltà dei soci superstiti di continuare (o meno) la società con loro;
- c) clausole che vincolano sia eredi che i soci superstiti a continuare il rapporto (clausole di continuazione obbligatoria);
- d) le clausole di subingresso automatico nella quota del socio defunto (clausole di continuazione automatica, o di successione).

I «contro»:

Mentre le clausole di continuazione facoltativa del primo tipo (ipotesi sub a) fanno sorgere in capo agli eredi del socio defunto un diritto potestativo di scelta circa il proprio ingresso o meno nella compagine sociale,

le clausole riconducibili alle altre ipotesi sollevano dubbi di legittimità:

- eccessiva onerosità in capo agli eredi, derivante dall'assunzione della qualità di soci, e quindi di una posizione di responsabilità illimitata rispetto alle obbligazioni sociali;
- le clausole di continuazione obbligatoria (lett. c) e quelle che attribuiscono il diritto potestativo di continuazione non agli eredi bensì ai soci («facoltative del secondo tipo», lett. d) si pongono in contrasto con l'art. 458 c.c., in quanto attributive di diritti patrimoniali a favore di soggetti determinati: le prime attribuiscono ai soci superstiti un diritto di opzione, le seconde costituiscono fonte di un obbligo preliminare di contrarre.

In generale, le clausole di continuazione pongono in primo piano il vincolo familiare sacrificando l'*intuitus personae*, non essendo possibile prevedere anticipatamente l'idoneità di quelli che saranno eredi a fare parte della compagine sociale. È però possibile inserire nella clausola la previsione circa il possesso di determinati requisiti in capo all'erede.

Società semplici

Modello societario connotato dalla massima semplicità, anche in fase costitutiva, e grande autonomia statutaria e flessibilità della governance.

In queste società può essere conferito qualunque bene suscettibile di valutazione economica, senza necessità di stima dei beni conferiti.

Non c'è l'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Nell'atto costitutivo i soci possono prevedere la disciplina applicabile in punto di successione delle partecipazioni, sia *mortis causa* [cfr. *supra*, clausole di continuazione], sia *inter vivos*: in questo secondo caso, il fenomeno è riconducibile alla disciplina generale in tema di modificazioni dell'atto costitutivo.

È un modello caratterizzato da un'autonomia patrimoniale imperfetta: i creditori particolari del socio non possono aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfare il proprio credito.

Questo modello di società nella prassi è largamente utilizzato per l'amministrazione di patrimoni immobiliari e, soprattutto negli ultimi anni, anche per l'amministrazione di partecipazioni societarie.

La prassi notarile più recente ammette la possibilità di società semplici che abbiano come oggetto sociale il mero godimento dei beni di sua proprietà.

I «contro»:

Si tratta di una tipologia societaria per mezzo della quale non è possibile svolgere attività commerciale.

In linea di principio, tutti i soci sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, (fermo il c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale).

È possibile prevedere con apposito patto che i soci che non abbiano agito in nome e per conto della società siano limitatamente responsabili, ma tale patto dev'essere portato a conoscenza dei terzi.

Cessione/donazione della nuda proprietà/usufrutto sulle azioni o quote societarie

Cessione dell'usufrutto al successore e mantenimento della nuda proprietà in capo al genitore.

Cessione della nuda proprietà al successore e mantenimento dell'usufrutto in capo al genitore.

Inserimento del successore nella gestione aziendale in maniera operativa o graduale.

Cessione della nuda proprietà o del solo usufrutto dipendono da alcune variabili (età del successore, carattere delle persone, struttura aziendale più o meno formalizzata; tipo di azienda, ecc.).

I «contro»:

Criticità se con la cessione/donazione viene lesa la quota di legittima di altri aventi causa.

Criticità in presenza di azioni di riduzione e collazione.

Trust

Atto negoziale unilaterale di un soggetto (disponente o *settlor*), atto tra vivi o *mortis causa*, con cui determinati beni vengono trasferiti, con finalità gestione/ amministrazione, ad un altro soggetto (*trustee*), controllato eventualmente da un altro soggetto (guardiano o *protector*), per uno scopo prestabilito o un fine, nell'interesse di uno o più beneficiari, individuati o individuabili.

Effetto segregativo del patrimonio con "causa" ben definita e purché lo scopo sia lecito.

Consente di mantenere unito il patrimonio di famiglia prevalentemente in contesti ad elevata o potenziale litigiosità. Consente al disponente di definire esattamente come amministrare i beni e fissare le condizioni per la cessazione del *trust*.

Strumento di pianificazione successoria (consente al disponente di designare per i diversi beni e nel rispetto dei diritti dei legittimari, i soggetti indicati a subentrare nella sua posizione).

I «contro»:

Perdita della disponibilità dei beni da parte del disponente (la proprietà formale passa al trustee che deve operare secondo le disposizioni dell'atto di trust). Il trustee può essere revocato alle condizioni indicate nell'atto di trust (o dalla legge regolatrice).

Istituto privo di una disciplina civilistica prevista dall'ordinamento giuridico italiano, ma riconosciuto nel nostro Paese con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (i c.d. *trust* interni, da distinguersi dai *trust* esteri, che sono costituiti all'estero)

Revocabilità ex art. 2901 c.c. in presenza di violazioni di legge e nel termine di prescrizione di 5 anni.

Azione ex **art. 2929-bis c.c.**: entro un anno dalla trascrizione dell'atto a titolo gratuito (o dell'atto costitutivo del vincolo di indisponibilità o di destinazione) è possibile pignorare i beni immobili o mobili registrati che ne formano oggetto, sul presupposto del pregiudizio arrecato ai creditori anteriori del disponente e della conoscenza di tale pregiudizio da parte del debitore.

Patto di famiglia

Contratto di natura familiare, a cui partecipano il titolare dei beni e tutti gli aventi diritto (legittimari), finalizzato al trasferimento di aziende o partecipazioni societarie, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie.

Possibilità di derogare ai c.d. patti successori trasferendo certi asset ai discendenti legittimi, facilitando così il passaggio generazionale, a condizione che siano d'accordo tutti i soggetti legittimari.

Rafforza l'unità familiare.

Trasmissione di aziende e quote societarie senza imposte donazione (a certe condizioni).

I «contro»:

Nessun bene trasferibile ad eccezione di azienda e quote sociali.

Difficile applicabilità in presenza di contesti familiari ad alta litigiosità.

Può essere utilizzato solamente per trasferire l'azienda o le partecipazioni sociali ai discendenti e non al coniuge, non ai fratelli non ai nipoti, non agli estranei.

Possibile criticità in presenza di legittimari intervenuti successivamente al patto.

Possibili difficoltà finanziarie nel tacitare i legittimari non assegnatari dei beni.

Sotto il profilo fiscale, la Cassazione ritiene che non solo il trasferimento è tassato, ma lo è addirittura con le aliquote/franchigie relative al rapporto tra assegnatario e legittimario (cfr. Cass. civ., ord. 19.12.2018, n. 32823).

Non è uno strumento flessibile: è finalizzato a garantire il passaggio della *leadership* e della *ownership* nello stesso momento temporale, dunque non permette all'imprenditore di rimandare il passaggio della gestione dell'impresa al momento in cui il disponente è effettivamente certo delle capacità dell'erede di guidarla con successo.

Può essere oggetto di revocatoria ex art. 2901 c.c.

Holding di famiglia

Creazione di una società capogruppo che controlla altre società.

Consente di ottimizzare la governance familiare.

Permette di separare gli interessi operativi aziendali rispetto a quelli familiari.

Consente una migliore gestione amministrativa e finanziaria.

Consente una più duttile politica di distribuzione dei dividendi (a certe condizioni).

Se viene conferita in *trust* può permettere (a certe condizioni) vantaggi fiscali in sede di distribuzione di dividendi.

Utile nel caso di nuclei familiari complessi e localizzati in giurisdizioni diverse.

I «contro»:

Duplicazioni di costi sotto il profilo amministrativo.

Difficile applicabilità di fronte a nuclei familiari non complessi.

Effetti segregativi per le sole partecipazioni conferite nella *holding*.

Family buy out

Acquisizione della maggioranza del capitale (o dell'intero capitale) condotto da una parte della famiglia (o da un nucleo familiare) nei confronti degli altri componenti, anche con il ricorso a investitori specializzati.

Possibilità di risolvere eventuali conflitti familiari o differenti obiettivi di pianificazione aziendale, mantenendo il controllo in ambito familiare.

I «contro»:

Criticità nel trovare soggetti in veste di finanziatori, anche se attuato nel contesto di un passaggio generazionale (es: patto di famiglia).

Private equity

Cessione di una parte minoritaria delle azioni/quote di un'impresa già avviata a società specializzate (*private equity*) in acquisizioni temporanee.

Possibilità di portare l'impresa in borsa ovvero di potenziarne la crescita e migliorare la redditività.

Miglioramento dell'assetto manageriale dell'impresa.

Miglioramento del patrimonio aziendale attraverso l'inserimento di mezzi finanziari.

I «contro»:

Forte resistenza da parte di una cultura familistica dell'imprenditore (soprattutto se fondatore) a condividere la strategia e la gestione aziendale con nuovi soci.

Difficile configurabilità per aziende di piccole dimensioni (in generale).

Costi per eventuale quotazione e maggiori adempimenti gestionali e di *reporting*.

Fondo patrimoniale

Strumento di protezione dei patrimoni unicamente familiari (artt. 167-171 c.c.).

Consiste nella destinazione di determinati beni (immobili, mobili iscritti nei pubblici registri e titoli di credito) all'esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Rappresenta un patrimonio separato rispetto a quello personale o comune dei coniugi, dunque è aggredibile in via esecutiva dai creditori solamente se il credito è sorto per il soddisfacimento dei beni della famiglia, oppure, in caso contrario, se i creditori stessi ignoravano l'estraneità del credito a tali bisogni.

I «contro»:

Il vincolo si esplica nell'obbligo imposto ai coniugi di utilizzare i beni conferiti nel fondo (e i relativi frutti) esclusivamente a vantaggio della famiglia.

In presenza di figli minori, per procedere alla vendita dei beni conferiti è necessaria l'autorizzazione giudiziale.

Essendo l'istituto strettamente connesso all'esistenza del rapporto di coniugio (o del rapporto di fatto registrato), potrebbe incorrere in una certa instabilità.

Possibile esperire azione revocatoria ex art. 2901 c.c. quando la costituzione del fondo determini una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, da cui derivi, secondo la più recente giurisprudenza, anche solo una lesione potenziale della garanzia del credito. Per la Cassazione (ord. n. 9455/2022) è sufficiente la 'potenzialità lesiva' della costituzione del fondo.

Un ulteriore limite alla parziale impignorabilità dei beni conferiti nel fondo è dato dall'art. 2929-bis c.c., che consente l'esecuzione forzata su beni immobili o mobili registrati che recano un pregiudizio al creditore.

Vincoli di destinazione

L'art. 2645-ter c.c. prevede la possibilità di trascrivere gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o mobili registrati sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a P.A., o ad altri enti o persone fisiche.

Modalità di creazione di un patrimonio segregato del conferente: i beni conferiti e i loro frutti possono essere utilizzati solo per realizzare il fine di destinazione e possono essere oggetto di esecuzione da parte di creditori solamente in ordine ai debiti contratti per tale scopo.

Il giudizio circa la meritevolezza degli interessi perseguiti non rappresenta una forte limitazione, in quanto (secondo l'opinione maggioritaria) si risolve, di fatto, in una valutazione della loro non illiceità.

Possibile utilizzare i vincoli di destinazione per creare delle servitù atipiche e per creare dei fondi patrimoniali atipici quando manchi il rapporto di matrimonio.

A differenza del *trust*, l'istituto in esame potrebbe non comportare alcun effetto traslativo/attribuzione patrimoniale a favore del beneficiario.

I «contro»:

Limiti di forma: atto pubblico.

Limiti di contenuto: solamente beni immobili e beni mobili registrati.

Dalla lettera della norma, inoltre, parrebbe che non possa essere indicato più di un beneficiario.

Il vincolo di destinazione, secondo parte della dottrina, crea sempre un vincolo di inalienabilità, con la conseguente impossibilità di vendere i beni fintantoché permane il vincolo.

La norma non regola la fase successiva all'istituzione del vincolo, dunque l'atto potrebbe essere implementato secondo tre modalità:

- a) il disponente vincola beni immobili e si assume gli oneri gestori per il perseguimento dello scopo;
- b) il disponente trasferisce la proprietà ad un terzo (fiduciario) che si assume l'onere di perseguire lo scopo;
- c) il disponente conserva la proprietà dei beni sui quali iscrive il vincolo ma ne affida il perseguimento dello scopo ad un terzo fiduciario.

Possibili azioni a tutela dei terzi, creditori e legittimari:

- azione revocatoria ex art. 2901 c.c.;
- azione ex art. 2929-bis c.c., esercitabile entro un anno dalla trascrizione del vincolo.

Fondazione di famiglia

Le fondazioni sono istituzioni di carattere privato, riconosciute come persone giuridiche nelle quali assume centralità l'elemento patrimoniale e nelle quali il fondatore assegna un vincolo di scopo ai beni della fondazione stessa.

Devono perseguire uno scopo di pubblica utilità, comunque non lucrativo (assenza di ripartizione di utili): il che non preclude la possibilità per la fondazione di costituire società o di detenere partecipazioni, purché tali attività presentino una funzione accessoria rispetto allo scopo principale.

Diverse tipologie di fondazioni: f. erogatrici; f. d'impresa; f. finanziarie (o holding); f. bancarie.

Le fondazioni di famiglia sono destinate ad operare a vantaggio di una o più famiglie determinate (art. 28, co. 3 c.c.).

È possibile creare una segregazione patrimoniale, funzionale alla tutela di una parte del patrimonio (specificamente destinato alle esigenze della famiglia) il quale non è aggredibile da parte dei creditori i cui diritti sono sorti per motivi estranei rispetto allo scopo perseguito dalla fondazione medesima.

I «contro»:

Limite rappresentato dal necessario perseguimento dell'interesse di pubblica utilità, anche nel caso di fondazione destinata a vantaggio di una o più famiglie determinate:

i beneficiari non possono essere i discendenti del fondatore in quanto tali, ma solamente in quanto versino in quella particolare condizione soggettiva (ad es., di indigenza, o di meritevolezza negli studi, ecc.) che il fondatore abbia preso in considerazione.

Donazioni indirette

Concetto che comprende tutte le liberalità che non possono essere qualificate come donazione diretta perché carenti dei formalismi propri di tale contratto.

Consentono la realizzazione dell'intento di liberalità mediante l'utilizzo di uno schema negoziale avente causa diversa.

Pertanto, ai fini della validità non è richiesta la forma dell'atto pubblico, ma è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato in concreto per realizzare lo scopo di liberalità.

Le donazioni indirette possono essere realizzate:

- con atti diversi dal contratto (es., con negozi unilaterali, come l'adempimento del terzo o rinunce abdicative);
- con contratti rispetto ai quali il beneficiario è soggetto terzo (contratto a favore di terzo);
- con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali (contratto oneroso in cui le parti fissano un corrispettivo molto distante dal valore reale del bene: un prezzo molto basso/molto alto, a beneficio dell'acquirente/del venditore);
- mediante la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso una banca, laddove all'atto della cointestazione la somma risulti appartenere a uno solo dei cointestatori;
- con la combinazione di più negozi (come nel caso dell'intestazione di beni a nome altrui).

I «contro»:

Stessi contro delle donazioni (cfr. *supra*).

Incertezza sia nell'identificazione del negozio di scambio rispetto alla donazione, sia della relativa quantificazione del *pro quota* donato.

Difficile stabilire la soglia di sicurezza del bilanciamento che precede.

Testamento

Atto di ultima volontà.

L'ultimo sostituisce i remoti.

Libertà di assegnazione del proprio patrimonio me nel rispetto delle forme previste dal codice civile e soprattutto nel rispetto della legittima.

I «contro»:

vincoli e limiti stabiliti dal codice civile:

- a) legittima;
- b) irreversibilità (soluzione imposta?);
- c) assenza di garanzie per i successori.

Contratti bancari

Possono essere utilizzati quali strumento di trasmissione familiare della ricchezza.

Gli ostacoli sono rappresentati dal fatto che nel nostro ordinamento l'ambito di validità degli istituti alternativi al testamento è delimitato dal divieto di patti successori stabilito dall'art. 458 c.c.

Deposito bancario congiunto

La morte di uno dei cointestatori immobilizza la quota degli eredi, ma gli intestatari superstiti possono poi continuare a disporre delle quote di loro spettanza.

Nei conti congiunti si costituisce una obbligazione solidale attiva per volontà delle parti (ciascuno ha la facoltà di compiere operazioni anche separatamente). La morte di uno dei contitolari non fa venir meno la solidarietà (attiva) del creditore superstite, né degli eredi del defunto. Solamente qualora gli eredi agiscano individualmente il credito in solido si divide in parti uguali fra di essi.

Deposito bancario a nome di terzi e a favore di terzi

come strumenti per la realizzazione delle liberalità indirette

Tre diverse ipotesi individuate dalla dottrina:

- 1) il contratto di deposito stipulato tra la banca e il depositante viene intestato ad un terzo, con obbligo della banca di mantenere segregata l'intestazione nei confronti dell'intestatario fino alla morte del depositante, che fino ad allora resta unico legittimato a disporre dei fondi.
- 2) Contratto di deposito stipulato tra la banca e il futuro beneficiario il quale, però, pur risultando formalmente come depositante è pattiziamente obbligato con il vero autore dell'attribuzione patrimoniale a non disporre del denaro fino alla morte di quest'ultimo.
- 3) Contratto relativo non al deposito di fondi ma alla titolarità di conti bancari in Paesi esteri nei quali è ammesso il mandato *post mortem* e il titolare conviene con la banca che il potere di disporre passerà ad altri soggetti dopo la sua morte.

I **contro**: la dottrina maggioritaria nega la liceità di tali ipotesi, in quanto rappresenterebbero delle tipiche attribuzioni *mortis causa* risultanti da un procedimento indiretto volto ad eludere (quindi violare) una norma imperativa (ossia l'art. 458 c.c., in base al quale l'unico strumento per trasferire un patrimonio *post mortem* è il testamento).

Contratti bancari

Conti correnti intestati a più persone

I cointestatari possono operare sul conto congiuntamente, salva diversa pattuizione che li autorizzi ad operare separatamente

Secondo l'opinione maggioritaria, nel caso di morte di uno di essi si avrà la sostituzione, nella posizione del defunto, dei suoi eredi, i quali si aggiungono agli altri cointestatari.

La facoltà spettante a ciascuno degli intestatari non viene meno per la morte di uno di essi e la banca non può rifiutare il pagamento dell'intero saldo attivo che le venga richiesto.

Conti correnti solidali: possibilità di prelievo dell'intera somma da parte di ciascun titolare del conto. È quindi possibile il prelievo totale *ante mortem* da parte del beneficiante, e anche il prelievo totale da parte del beneficiario, sia prima della morte del beneficiante (così impedendogli la revoca), sia *post mortem* (così frustrando l'interesse degli eredi).

I «contro»:

- 1) I crediti ereditari non si dividono automaticamente fra i coeredi in ragione delle quote, ma entrano a far parte della comunione: dunque la facoltà del coerede di disporre del credito per la propria parte (o financo per l'intero) prima della divisione può confliggere con la naturale configurazione della comunione, nella quale vi è l'interesse comune da tutelare.
- 2) Ai sensi dell'art. 1772 c.c., se manca un accordo tra i coeredi circa la divisione dell'eredità, la banca non mette a disposizione le somme depositate sul conto finché non interviene un provvedimento del giudice.
- 3) In ogni caso, in base alla normativa in materia di imposta sulle successioni e donazioni (d.lgs. n. 346/1990), le banche non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, (...) della dichiarazione di successione e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
- 4) Inoltre, nella prassi, le banche cercano di cautelarsi con quietanze sottoscritte da ciascun coerede, al di là dalla dichiarazione di successione, senza la cui esibizione il credito sarebbe oggettivamente inesigibile.

Contratti assicurativi

Le polizze ramo vita prevedono l'obbligo per l'assicuratore di versare a uno o più beneficiari un capitale o una rendita qualora si verifichi un evento che attiene alla vita dell'assicurato o del contraente.

La funzione prevalente è di tipo previdenziale, ma negli ultimi decenni si è registrata l'introduzione di tipologie contrattuali con una preponderante componente finanziaria e in taluni casi anche speculativa (**polizze a contenuto finanziario**), che consentono potenziali margini di guadagno in favore dei contraenti:

a) **polizze di capitalizzazione** (Ramo V): la compagnia si obbliga a corrispondere, alla scadenza prestabilita, un capitale costituito dalle somme versate dal contraente aumentate degli interessi al tasso garantito (c.d. tasso tecnico). Non dipendono da eventi attinenti alla vita dell'assicurato.

b) **polizze linked** (Ramo III): il rendimento è legato all'andamento di entità di riferimento (fondi comuni d'investimento – **unit linked**; indici azionari – **index linked**) e viene quantificato solo a posteriori sulla base dei risultati dell'investimento dei premi.

Nonostante la componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), e il perseguimento di **finalità ulteriori** rispetto a quella **previdenziale** tipica dei contratti di assicurazione, possono essere ricondotte a tale categoria.

Se invece c'è l'integrale trasferimento, in capo al cliente, del rischio di performance relativo allo specifico prodotto acquistato, si tratta di un investimento in uno strumento finanziario.

Elevato livello di personalizzazione delle soluzioni di “*private insurance*” fornite anche in Italia da compagnie assicurative e banche estere.

Possono essere una risposta alle esigenze di:

- A) pianificazione successoria del patrimonio;
- B) ottimizzazione economica e fiscale;
- C) incremento dei propri investimenti;
- D) riservatezza derivante dalla possibilità di ricorrere all'intestazione fiduciaria della polizza.

Cass. S.U. 8271/2008: il contratto di assicurazione stipulato *in bonis* dal soggetto poi fallito rimane in vigore anche dopo la dichiarazione di fallimento, nei limiti dell'art. 1924 c.c.

L'art. 1923, **co. 1 c.c.** prevede l'impignorabilità e inesquestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario di un'assicurazione sulla vita.

I «contro»:

Limiti alla impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario:

La giurisprudenza ha fissato rigidi parametri ai fini della impignorabilità ex art. 1923, co.1 c.c., precisando che tale disciplina si applica solo ai contratti che, in concreto, presentino il contenuto tipico dei contratti di assicurazione, tra cui lo scopo previdenziale e la valutazione del c.d. rischio demografico (l'importo del premio dev'essere parametrato in base all'età dell'assicurato).

Sono dunque escluse quelle polizze c.d. *linked* nelle quali, di fatto, tutto il rischio di performance viene assunto dall'assicurato.

Art. 1923, **co. 2 c.c.**: il creditore può pignorare l'importo dei premi pagati dall'assicurato all'assicuratore qualora un Giudice civile, prima del pignoramento, accolga la sua azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) o le azioni di collazione, di imputazione e di riduzione delle donazioni in materia di successioni ereditarie.



PONTI & PARTNERS
PONTI DePAULI PANELLA SPADETTO

avv. Luca Ponti
avv. Luca De Pauli
avv. Paolo Panella
avv. Francesca Spadetto

avv. Federica Isotta
avv. Gemma Maria Trevisiol
avv. Katia Crosilla
avv. Marco Panighel